



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



ORDINANZA

N.215 del 30/04/2021

Oggetto: Ordinanza Balneare 2021

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

VISTI gli articoli 28,30,1161,1164 e1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 524, del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il DPR 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. 05 ottobre 1993 n. 400, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss. recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

VISTO il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.M. 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTE la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 in materia di sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative relativa alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 13 del 06 agosto 2007 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50, in data 6 Luglio 2000, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A, recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, e le successive n. 425 del 15 aprile 2002 e n. 373 del 24.04.2003 in materia di subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 425 del 15.04.2002;

VISTA la circolare n. 3/2002 – Demanio Marittimo – della Regione Lazio, trasmessa con nota prot. n. 6191 del 22.05.2002;

VISTA la sentenza della Suprema Corte di cassazione – 1^a Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

VISTA la circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e la nota Prot. del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;

VISTO l'art. 2, comma 1 lett. e), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", di definizione della stagione balneare dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00071 del 30/03/2021;

VISTI i Decreti e le Ordinanze della Regione Lazio relative alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/03/2011;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/03/2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n.68 del 25/11/2020;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 185 del 03.08.2012 sul decoro urbano;

VISTA l'Ordinanza Consiglio di Stato quinta sezione n. 2872 del 21/07/2016 (su ricorso n. 2069/2016);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.230 del 30.09.2016 ad oggetto Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 13 del 06.08.2007 e s.m.i. - Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.485/2016;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n. 14/2017 del 28/04/2017;

VISTI gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTA l'Ordinanza Balneare n.129 del 27/05/2020;

VISTO Decreto Legge 22/04/2021 n.52;

VISTA la nota esplicativa gestione spiagge libere della Regione Lazio prot.0448698.del 22/05/2020 nonché le determinazioni assunte per la stagione estiva 2021;

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei, alla disciplina dello sci nautico e delle altre attività, sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gaeta;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Gaeta anche al fine di prevenire e ridurre i rischi di contagio da SARS-CoV-2 sugli arenili;

ORDINA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione, anche in ossequio alle vigenti normative e linee guida per il contenimento della diffusione dell'attuale emergenza sanitaria da SARS-Cov-2, nonché degli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, alle direttive della competente Capitaneria di Porto.

2. La **stagione balneare** per l'anno 2021 inizia il **15 maggio e si conclude il 30 settembre**, fatta salva la possibilità di nuove disposizioni e limitazioni da parte del Governo o della Regione Lazio.

Tutte le attività delle strutture balneari, comunque denominate ai sensi del Regolamento Regionale 19/2016, devono iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno e terminare non prima del 15 settembre.

L'accesso all'arenile è consentito dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e dalle 19:00 alle 20:00 per attività diverse dalla balneazione (attività sportive, ecc..), nella suddetta fascia oraria è **VIETATA LA BALNEAZIONE**. Dalle ore 20:00 alle ore 6:00 l'accesso all'arenile è **VIETATO**.

La Balneazione è consentita su tutto l'arenile di competenza dalle ore **08:00 alle ore 19:00**.

Al fine di limitare gli spostamenti sull'arenile, per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, si consiglia l'utilizzo dei servizi igienici e di ristorazione/Bar, dove si è deciso di stazionare (Spiaggia Libera con Servizi o Spiaggia Libera in Convenzione).

3. Durante l'intera stagione balneare, negli orari di balneazione indicati nel presente atto, i soggetti gestori di strutture destinate alla balneazione e di servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n.19 (*vedi anche DCC n.68/2020*), hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Al di fuori dei soggetti di cui sopra, è fatto divieto di noleggio di attrezzature balneari sulle aree pubbliche. Sempre al di fuori dei soggetti di cui sopra, è altresì vietato qualunque tipo di servizio di cortesia (noleggio ed installazione delle attrezzature da spiaggia).

Nel caso in cui tali strutture e servizi intendano aprire al pubblico per la balneazione prima della data d'inizio della stagione balneare (15 maggio) ovvero successivamente alla sua conclusione (30 settembre), devono assicurare il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi.

Nei giorni feriali le suddette strutture potranno restare aperte soltanto per fini elioterapici, con il conseguente obbligo di issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, recante la seguente dicitura: "**ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**"; la stessa deve essere ben visibile, di materiale resistente alle intemperie, redatta in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.

4. Nelle spiagge libere non assistite dal servizio di salvamento andrà obbligatoriamente apposta la medesima cartellonistica monitoria di cui al precedente comma 3.

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta riservate alla balneazione durante la stagione balneare sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare.

Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione deve munirsi ed utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.

2. Il Comune di Gaeta, anche attraverso i *soggetti* convenzionati a i sensi del Regolamento Regionale 19/2016, limitatamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere, ed i titolari di strutture balneari di cui all'art. 1, limitatamente agli specchi acquei antistanti il servizio di assistenza bagnanti di competenza, prima dell'apertura, devono:

a) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo per evitarne lo spostamento.

Qualora i concessionari non adempiano a tale disposizione devono posizionare sull'arenile un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO**", fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibili e redatti in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione. Tali cartelli dovranno essere posizionati in conformità a quanto previsto all'Ordinanza 14/2017 della C.P..

Nel caso di rimozione/deterioramento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

b) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

c) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

d) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

e) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

f) Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, con l'esclusione dei natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore). È altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione È VIETATA:

3. nei porti;
 - a) nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - b) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
 - c) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
 - d) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti. Nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte dell'Ente Comunale.
 - e) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
 - f) nelle zone destinate alla mitilicoltura/marecoltura ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora.
 - g) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
 - h) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti, nonché per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente.

Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree immediatamente sottostanti alle aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio frana, con specifico riferimento all'arenile dell'Arenauta e delle Scissure.

ART. 4 ESERCIZIO DELLA PESCA

1. Per la stagione balneare 2021 ogni attività legata alla pesca sugli arenili **E' VIETATA**.
2. E' consentita la pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:
 - i) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
 - a) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 metri.
 - b) Vietato attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 100 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.
 - a) I conduttori di tutte le unità, quando avvistano le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE (SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI, SPIAGGE LIBERE IN CONVENZIONE, SPIAGGE LIBERE)

1. Sulle spiagge del litorale del Comune di Gaeta **È VIETATO**:
 - a) Lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio dove autorizzati o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - a) Lasciare sulle spiagge libere, oltre le ore 19:00, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, anche se smontate e/o comunque adagiate sull'arenile;
 - b) Occupare con ombrelloni, gazebo, tende parasole, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, nonché mezzi nautici o altro - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda **5 metri dalla battigia**, che è destinata esclusivamente al libero transito **con divieto di permanenza**. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;
 - c) Campeggiare, bivaccare, banchettare con posizionamento di tavolini o quant'altro, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, gazebo, tende parasole, roulotte, camper e simili;
 - d) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, al soccorso ed alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti balneari. È fatto inoltre divieto di utilizzo di mezzi meccanici a motore alimentati a carburante o energia elettrica, su cingoli o gommati (carrelli o carretti). Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Sono altresì esclusi i mezzi a servizio delle attività di noleggio di attrezzature da spiaggia, purché gli spostamenti siano costantemente effettuati con almeno DUE operatori, di cui uno preposto alla verifica degli spostamenti in totale sicurezza;
 - e) Praticare qualsiasi gioco (ad. es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti. Per la stagione 2021 si fa riferimento anche a quanto disposto alle **Appendici A e B**.
 - f) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal divieto: i cani di

- salvataggio, muniti di regolare brevetto, i quali potranno essere sguinzagliati, dal bagnino di salvataggio cui è affidato, solo nel momento di accertato pericolo; i cani guida per i non vedenti (debitamente certificati) sempre tenuti al guinzaglio e condotti dagli stessi anche nel bagno in mare; eventuali animali gestiti in regime di autorizzazione dalle strutture balneari in armonia con le norme in vigore.
- g) Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora, tali da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;
 - h) Al fine di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'ambiente, è fatto divieto di fumo sulla fascia di arenile profonda **5 metri dalla battigia** e nell'acqua. È comunque vietato fumare su tutto l'arenile libero o in concessione/convenzione, in presenza di donne in stato di gravidanza o minori nei dintorni. Al fine di tutelare il patrimonio ambientale e garantire il decoro e la pulizia degli arenili, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n.185 del 03/08/2012 prot. 33128, **È VIETATO** gettare mozziconi o cenere sull'arenile e in mare;
 - i) Abbandonare o gettare qualsivoglia rifiuto, oggetti di plastica o plastica monouso, sull'arenile e nel mare. Gli oggetti in materiale plastico dovranno essere necessariamente conferiti negli appositi contenitori presenti sull'arenile o su strada. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto disposto dalla dell'Ordinanza Sindacale n.185 del 03/08/2012 prot. 33128;
 - j) Accendere fuochi, gettare in mare o abbandonare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
 - k) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione degli Enti preposti;
 - l) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
 - m) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee adibiti alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio (es. droni) privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m. (mille piedi) ad eccezione dei Mezzi di Soccorso e di Polizia;
 - n) Effettuare qualsivoglia tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione e senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - o) Svolgere attività d'impresa sull'arenile libero senza autorizzazione specifica;
 - p) Transitare sull'arenile e mettere a mare natanti nelle spiagge libere che non sono provviste di appositi corridoi di lancio. Qualora sul tratto omogeneo dovesse insistere già una corsi di lancio, è fatto obbligo per i natanti di utilizzare esclusivamente detto corridoio, al fine di tutelare la pubblica incolumità nel transito da e verso l'arenile.

2. Le spiagge libere possono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazioni di primo soccorso, guardiana notturna). Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza.

3. In ottemperanza al Regolamento Regionale n. 19/2016, le spiagge libere con servizi, devono essere chiaramente segnalate con idonea cartellonistica ben visibile delle dimensioni minime di cm 59,40x42,00 (formato A2), da realizzare ed apporre a cura dei concessionari, contenenti la seguente dicitura: "**COMUNE DI GAETA - SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI – INGRESSO LIBERO**".

Per le spiagge libere in convenzione (DCC n.68/2020) il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento Regionale n.19/2016, al fine di favorire l'informazione al pubblico è tenuto ad esporre, in modo ben visibile; a) copia della convenzione e della vigente Ordinanza balneare; b) cartelli in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco) delle dimensioni cm 60x80 con l'indicazione dell'orario del servizio di assistenza fornito e della specificazione della tipologia dei servizi forniti. Detti cartelli dovranno riportare in cima il logo del Comune di Gaeta, della bandiera blu (qualora ottenuta) e la indicazione del nome del soggetto convenzionato. Inoltre i cartelli devono riportare l'indicazione del relativo contatto (telefono, mail, pec e website) del soggetto convenzionato. Tali cartelli dovranno altresì contenere la dicitura – ben evidenziata - "SPIAGGIA LIBERA NON IN CONCESSIONE - INGRESSO LIBERO - NOLEGGIO ATTREZZATURE SOLO A RICHIESTA". Detti cartelli sono realizzati tutti uguali e di medesimo colore e layout e sono posizionati sia sull'arenile, ben visibili all'utenza, sia in prossimità dell'accesso all'arenile. I cartelli indicano anche i prezzi di noleggio delle attrezzature. Infine detti cartelli contengono anche la previsione, ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Regolamento della sanzione della decadenza dalla convenzione nel caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, se reiterato per tre volte. c) una planimetria che delinea l'arenile in convenzione; Il convenzionante è tenuto inoltre a

garantire il libero accesso ai servizi in convenzione ovvero ai servizi e alle strutture collocate sulle aree private direttamente connesse ai tratti in convenzione.

La suddetta cartellonistica dovrà realizzarsi con materiale resistente alle intemperie, ben visibile, da collocare nei punti di accesso alla spiaggia realizzati in materiale resistente alle intemperie.

4. Le spiagge libere devono essere pulite dalla società appaltatrice del servizio di nettezza urbana secondo il capitolato d'appalto speciale, mediante l'asportazione di buste, rifiuti ecc. e più precisamente secondo il calendario indicato dall'ufficio Ambiente e dal vigente capitolato speciale d'appalto, nel periodo non oggetto di convenzione.

5. Nel corso della stagione balneare, tutti i soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui all'art. 1, ivi inclusi i titolari di convenzione per la fornitura di servizi comunali sull'arenile libero, sono tenuti alla pulizia e ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti prelevati sugli arenili di competenza, fermo restando il pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti.

6. Sulle spiagge libere Convenzionate e Libere con Servizi, ai fini della tutela della sicurezza, gli operatori dovranno prediligere il posizionamento delle attrezzature da spiaggia in modo razionale ed ordinata, al fine di consentire il libero transito delle persone in caso di necessità ed emergenza. In particolare, come disposto dalla Deliberazione di Consiglio comunale n.68/2020, al fine di evitare il sovraffollamento dei liberi arenili ed il conseguenziale fenomeno del depauperamento dei litorali della costa cittadina nonché la selvaggia occupazione del suolo, è disposto il posizionamento razionale delle attrezzature secondo lo standard di 10mq per massimo 5 persone (2mq/persona), il tutto al netto del camminamento o percorsi per raggiungere la battigia. Gli spazi di cui sopra possono essere individuati con la delimitazione a terra attraverso nastri oppure utilizzando altra tipologia di oggetto che simuli il posizionamento dell'ombrellone a terra in posizione centrale (birilli, tubi, supporto specifico per ombrelloni, ecc.). In qualsiasi caso gli oggetti/materiale utilizzato non deve arrecare potenzialmente danni a persone e/o cose.

7. Tutti i soggetti di cui sopra curano e gestiscono le spiagge libere in convenzione e libere con servizi secondo quanto disposto dalla relativa convenzione sottoscritta, dal vigente Regolamento regionale, dalla presente Ordinanza nonché dalle altre norme in vigore ed applicabili.

ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI, DELLE AREE LIBERE CON SERVIZI, SPIAGGE LIBERE IN CONVENZIONE E SPIEGGE LIBERE- CRITERI GENERALI.

1. Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. I concessionari sono comunque obbligati ad assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

2. I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1 - devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza e delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, nonché le tariffe applicate per i servizi resi.

3. I concessionari o gli esercenti, dovranno inoltre:

q) curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in uso fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;

r) posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti dovranno essere portati a cura del concessionario o in discarica autorizzata o nei cassonetti predisposti dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere assolutamente depositati né all'interno degli arenili in concessione, né negli arenili limitrofi.

4. Per gli stabilimenti balneari, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), la superficie minima da garantire per ogni postazione è pari a 13,50 mq compreso di camminamenti, al fine di garantire il distanziamento di sicurezza per il raggiungimento della battigia o degli ombrelloni.

5. Le zone concesse devono essere delimitate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno per un'altezza non superiore a metri 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

6. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei percorsi autorizzati perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

7. Oltre l'orario di apertura di cui al comma 1, l'accesso e/o l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

8. I concessionari/gestori devono esercitare una efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti, incendi. La presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

9. E' fatto obbligo, per i soggetti gestori di strutture e servizi di cui al Regolamento regionale n.19/2016 (concessionari e convenzionati), di assicurare il libero e gratuito transito attraverso il complesso balneare in dotazione ed attraverso l'area in concessione/convenzione, anche al fine della balneazione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 300 metri di fronte mare. Quanto sopra ai sensi dell'art.13 del vigente Regolamento regionale 19/2016.

10. E' fatto altresì obbligo a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale vigente, di assicurare il libero e gratuito utilizzo dei servizi igienici a chiunque ne faccia richiesta.

11. Le passerelle e i camminamenti, laddove possibile, possono essere portate fino ad un massimo di due metri di larghezza al fine di migliorare il transito rispettando le distanze di sicurezza.

12. E' facoltà dei soggetti convenzionati nelle spiagge libere e libere con servizi l'installazione di lava piedi, a carattere temporaneo, in prossimità dei punti di uscita dall'arenile.

13. Per motivi di sicurezza la discesa dei natanti è consentita solo nei tratti di arenile serviti da corsia di lancio.

ART. 7 SERVIZIO DI SOCCORSO ED ASSISTENZA AI BAGNANTI.

1. Durante l'orario di apertura, i soggetti gestori di strutture e servizi di cui al Regolamento regionale n.19/2016 (concessionari e convenzionati) singolarmente od in associazione tra loro, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con le modalità ed obblighi previsti dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 14/2017 e di seguito riportati e di seguito riportati:

- a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - a) brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "*M.I.P.*";
 - b) brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
- assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:
 - indossino una maglietta di colore rosso con scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione ("*SALVATAGGIO*");
- b) siano dotati di fischietto;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino

- immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
- stazionino, salvo casi di assoluta necessità, sulla torretta/seggiolone di avvistamento o nella postazione appositamente predisposta sull'arenile, oppure in mare, sul natante di servizio;
 - ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile. Tale postazione, dovrà essere installata una stabile struttura di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia (tipo torretta di avvistamento) al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Tale postazione dovrà essere dotata di:
 - un binocolo;
 - c) 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o bay watch, sul rullo fissato saldamente al terreno;
 - un paio di pinne;
 - materiale di primo soccorso
 - predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa.

Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:

- n° 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
- c) un mezzo marinaio o gaffa;
 - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.

Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;

- posizionare in prossimità della battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri di fronte mare;
- adibire un locale o un'area ombreggiata, adeguatamente segnalati, a primo soccorso, all'interno dei quali devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - d) due bombole di ossigeno medicale, da lt. 1 cadauna;
 - e) due maschere per ossigenoterapia di cui una misura adulti ed una di tipo pediatrico;
 - un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari;
 - un dispositivo maschera-pallone (tipo "Ambu") o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e *sconsigliare accuratamente* i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti;
- nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;
- f) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio continuativamente per l'intero orario della balneazione, assicurandone la corretta sostituzione sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi;
- g) compilare ed inviare all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento, nel caso in cui vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnante; la predetta scheda dovrà essere inviata al seguente contatto e-mail cpgaeta@mit.gov.it, ovvero al n. di fax 0771 464724;
- h) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, secondo le prescrizioni ed obblighi contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la "*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita*" emanato in ottemperanza dell'art.7, comma 11, del dlgs 13.9.2012, n. 158 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito con modificazioni dalla Legge 28.11.2012, n. 189, al quale si fa esplicito rimando quanto alle tipologie di attività balneari rientranti nel campo di applicazioni ai sensi dell'art. 5 ed alle tempistiche di attuazione in esso previste.

2. È data facoltà al concessionario/gestore/convenzionato di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui alla precedente punto 4 lettera d), una moto d'acqua (acquascooter) nel rispetto della disciplina di cui al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Gaeta", per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:

- i) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - j) i nominativi e i titoli – *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* – del personale da impiegare;
 - a) caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 - polizza assicurativa (*da allegare copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - apposita **dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter**;
 - installazione di un corridoio di lancio;
 - destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.

Le moto d'acqua devono:

- b) essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- c) essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
 - riportare la dicitura "**SALVATAGGIO**" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
 - essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità.

3. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza delle persone in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

E, altresì, consentito l'utilizzo in aggiunta al natante di cui al precedente comma 2, lett. d), di attrezzature a propulsione elettrica, certificate/omologate per il servizio cui sono destinate, da impiegare con operatore o radiocomandate, atte al recupero rapido ed all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con le medesime attrezzature.

Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

4. In caso di vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello stabilimento.

Nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, dovrà assicurarsi un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso in prossimità della stessa e secondo specifica normativa.

5. I Concessionari, gestori/convenzionati, hanno la facoltà di assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, da inoltrare al Comune di Gaeta; qualora condiviso detto piano sarà quindi sottoposto dallo stesso Comune all'approvazione dell'Autorità Marittima per i profili di sicurezza della balneazione, giusta ordinanza n.14/2017 della Capitaneria di Porto di Gaeta.

ART. 8 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DELLE AREE LIBERE CON SERVIZI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 6, i soggetti, prima dell'esercizio delle attività oggetto della concessione/convenzione, devono presentare all'Ufficio Demanio del Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comunicando al Comune i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi alla comunicazione.

2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile omologato ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario di cui al precedente art. 6, comma 4, lett. e).

4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

5. È vietato installare docce senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente. È in ogni caso vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

6. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

7. I concessionari/convenzionati devono garantire l'accesso ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.

8. I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e l'accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.

9. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

10. I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone fino ad un massimo, complessivamente, di n°6 unità.

11. Fermo restando le restrizioni per la prevenzione da SARS-CoV-2 i concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocuo all'igiene dei luoghi. Per attività da svolgersi sull'area in concessione, i concessionari dovranno richiedere apposita autorizzazione all'ufficio comunale preposto e darne comunicazione agli Organi di pubblica Sicurezza specificandone modalità e durata.

Per intrattenimenti musicali dalle ore 17.00 alle ore 20.00, fatta salva la valutazione acustica ed il rispetto ai valori limite stabiliti dalle vigenti normative, non è richiesta alcuna autorizzazione. Per quanto agli intrattenimenti oltre le ore 20.00, in tutti i giorni della settimana in locali con capienza inferiore a 200 persone, va preventivamente presentata la SCIA. Per locali con capienza oltre le 200 persone è necessaria la licenza ex art 68del TULPS.

Altre attività, come consentito dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte (previo nulla osta, assentimenti e/o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di P.S. e inquinamento acustico) per eventi particolari, previa comunicazione al Comune e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro.

Per le attività che abbiano carattere continuativo e non sporadico, i concessionari dovranno richiedere apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, che a seguito di istruttoria, rilascerà il titolo autorizzativo ad integrazione della concessione Demaniale già stipulata.

Quanto sopra nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione da SARS-CoV-2.

ART.9 DESTAGIONALIZZAZIONE

– I titolari di concessione demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, inerenti a stabilimenti balneari, o spiagge libere con servizi, possono estendere alla durata annuale l'esercizio delle attività previste dal titolo concessorio, fino alla data di validità dello stesso, presentando semplice comunicazione al Comune, prevedendo la permanenza delle strutture allocate sull'arenile.

– la destagionalizzazione comporta l'onere per il concessionario di provvedere all'apertura della struttura balneare, per lo svolgimento delle attività connesse, in tutte le giornate di venerdì, sabato e domenica contenute nel periodo interessato, oltre a tutti i giorni festivi e prefestivi, con orari di almeno 8 ore, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, tenendo conto delle norme vigenti ad oggi e quelle future sul contenimento della diffusione della SARS-CoV-2, e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale evitando assembramenti. Fatte salve diverse disposizioni in materia da parte del Governo e della Regione Lazio.

1. Oltre all'attività di somministrazione per ristorazione e bar, per gli stabilimenti balneari, dovrà essere assicurata, nelle ore e nei giorni indicati al punto precedente, l'installazione di almeno una fila di ombrelloni con relativi arredi (sdraio e/o lettini), che saranno utilizzati solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione NON SICURA. Sull'arenile in concessione dovranno essere posizionati almeno 2 cartelli in materiale resistente alle intemperie riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**". I cartelli dovranno essere ben visibili e redatti in più lingue come definito nella vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Per quanto alle spiagge libere con servizi, le stesse dovranno garantire il posizionamento di ombrelloni e arredi solamente su richiesta.

2. Il concessionario è obbligato, al fine dell'utilizzo dell'arenile per lo svolgimento delle attività connesse al titolo demaniale nel periodo della destagionalizzazione, alla stipula di apposita Polizza Fidejussoria per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando da qualsiasi responsabilità civile o penale il Comune di Gaeta.

3. E' obbligo dei titolari provvedere alla sistematica e regolare pulizia dell'arenile di competenza per tutto il periodo di destagionalizzazione.

4. Per l'utilizzo dell'arenile e di tutte le strutture connesse, come previsto dal titolo concessorio, è dovuto il pagamento aggiuntivo del relativo canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale.

5. Il concessionario è altresì obbligato al pagamento dei tributi comunali aggiuntivi, nella misura dovuta ed eventuali canoni Demaniali aggiuntivi ed imposte Regionali.

6. il concessionario è obbligato all'osservanza ed al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni derivanti dagli atti di cui alla Legge Regionale n.13/2007 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale n.19 del 12.08.2016, all'Ordinanza della Capitaneria di Porto n.14/2017 e dalla presente Ordinanza.

7. La richiesta di destagionalizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno. In mancanza di tale richiesta o di diniego della stessa, l'arenile dovrà essere sgomberato entro 15 gg dalla data di comunicazione da parete dell'Ente Comunale. Il Comune di Gaeta si riserva la facoltà di valutare l'effettiva possibilità di destagionalizzare a seconda dell'andamento della linea di costa e dei relativi fenomeni di erosione nonché delle condizioni meteomarine, al fine di garantire la pubblica incolumità di cose e persone, comunicandolo ai concessionari che dovranno provvedere allo smontaggio delle strutture entro 15 gg dalla data di comunicazione al fine di evitare danni a persone, rimanendo comunque a loro carico ogni eventuale danno.

ART. 10 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Per la stagione Balneare 2021, al fine di contenere la diffusione della SARS-CoV-2, l'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime di giurisdizione, anche per il settore merceologico alimentare è **VIETATA**, salvo diverse disposizioni.

ART.11 PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA SARS-CoV-2

1. Al fine di una maggiore diffusione e comprensione dei protocolli operativi per il contenimento della diffusione da SARS-CoV-2, su tutti gli arenili della Città di Gaeta si dovrà far riferimento alle norme riportate nell'allegato A e B della presente Ordinanza

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono fatte salve le competenze della Capitaneria di Porto per tutto ciò che attiene l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere dai concessionari e dal Comune sulle spiagge libere e negli specchi acquei inclusi nell'Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce l'Ordinanza n. 129 del 27/05/2020 che con la presente si intende revocata.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art.

652 del Codice Penale (dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale).

2. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

3. Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 13 del 06.08.2007, l'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.

L'applicazione dei prezzi difforni da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00.

4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna ed è sostitutiva di ogni altra precedente Ordinanza Balneare.

Della stessa è data diffusione a mezzo di pubblicazione sull'albo pretorio On-line del Comune di Gaeta e a mezzo affissione su manifesti pubblici.

Il funzionario P.O.
Arch. Lilia Maria Pelliccia

La Dirigente
Arch. Stefania Della Notte

NORME PUNITIVE

Art. 1161 del Codice della Navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo(omissis)..... **è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,45**, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 619,74**; in tal caso si può procedere alla immediata **rimozione forzata del veicolo** in deroga alla procedura di cui all'art. 54.

Art. 1164 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sui beni pubblici) "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente, relativamente all'uso del demanio marittimo(omissis)..... **è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.032,91 ad € 3.098,74**".

Art. 1174 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia) "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di Polizia di Porti(omissis)..... è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'Autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio Marittimo, si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 a € 309,87**".

Art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) "Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di sicurezza della navigazione, **è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a € 206,58**.

Ordinanza Sindacale 185 del 03/08/2012 prot. 33128 "E' fatto divieto di depositare, abbandonare, scaricare, versare o gettare in modo indiscriminato ed incontrollato rifiuti di ogni genere ed ogni dimensione, anche liquidi, in modo tale da insozzare le aree pubbliche. E' vietato sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di cani e di altri animali. La violazione alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art.7 bis del DLgs n.267/2000 con la

sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Il Pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 50,00 ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981.

SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili. Ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

EMERGENZA GUARDIA COSTIERA

Numero Blu 1530 (numero gratuito per richiesta di soccorso)

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

Tel. 0771 460100 - 0771 460088 (centralino) – Fax 0771464724

Sito web: <http://www.guardacostiera.it/gaeta>

e-mail: cpgaeta@mit.gov.it – cp-ggaeta@pec.mit.gov.it

COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio n. 10 – 04024 Gaeta (LT)

Tel. 0771 469 236/271

Sito web: <http://www.comune.gaeta.lt.it> - pec: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0771 466003

PROTEZIONE CIVILE

Tel e Fax 0771 466495

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

112

COMMISSARIATO - POLIZIA DI STATO DI GAETA

Tel. 0771 45091

TENENZA CARABINIERI DI GAETA

0771 460774